



Prot. 1300/2026

Roma, lunedì 14 settembre 2026

Alla Capo Dipartimento

Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

Dott.ssa Lina Di Domenico

ROMA

Alla Direttrice Generale

Direzione Generale del personale e
della formazione

Dott.ssa Mariaisabella Gandini

ROMA

E per quanto di competenza;

All'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale - ROMA

OGGETTO: Personale PNRR stabilizzato senza soluzione di continuità – trattamento di fine rapporto maturato nel precedente rapporto a tempo determinato.

Gentilissime Autorità,

sono pervenute alla **UIL FP Giustizia** numerose richieste di chiarimento da parte del personale assunto a tempo determinato nell'ambito degli interventi collegati al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, successivamente stabilizzato con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Le richieste riguardano la possibilità di ottenere la liquidazione del **trattamento di fine rapporto maturato** durante il contratto a tempo determinato conclusosi il **30 giugno 2026**.

Sulla questione appare necessario distinguere chiaramente la **maturazione delle quote di TFR** dal momento in cui sorge il diritto alla loro autonoma liquidazione. Le somme accantonate durante il rapporto a termine costituiscono una posizione economica già maturata dal lavoratore e non vengono meno per effetto della successiva stabilizzazione. Diversa è, invece, la questione relativa alla possibilità di ottenerne il pagamento immediatamente dopo la scadenza del primo contratto.



Nel caso del personale interessato, al rapporto a tempo determinato cessato il 30 giugno 2026 è seguito, dal giorno immediatamente successivo, il nuovo rapporto a tempo indeterminato presso la medesima Amministrazione. Non risulta pertanto essersi verificato alcun giorno di interruzione del servizio né della relativa iscrizione previdenziale.

L'**art. 2120 del codice civile** individua nella cessazione del rapporto di lavoro il momento ordinario di corresponsione del TFR. Per il personale pubblico contrattualizzato occorre inoltre considerare l'**art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999** e l'**art. 5 dell'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999**, secondo i quali il trattamento viene accantonato figurativamente e liquidato al momento della cessazione dal servizio.

La **circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001** ha chiarito che, qualora alla risoluzione del rapporto segua una nuova assunzione presso la stessa o un'altra amministrazione iscritta, il TFR può essere autonomamente liquidato soltanto quando tra i due rapporti vi sia un'effettiva **soluzione di continuità**.

La medesima circolare precisa che ferie e festività non sono sufficienti a interrompere la continuità, essendo necessario che tra il primo e il secondo servizio intercorra almeno **un giorno lavorativo**. Il principio è stato successivamente sviluppato dalla **circolare INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002** e richiamato dalla **circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025** nell'ambito della disciplina applicabile ai passaggi e ai transiti nel pubblico impiego.

Alla luce di tali disposizioni, la prosecuzione del rapporto dal 30 giugno al 1° luglio 2026 non sembrerebbe determinare il diritto alla liquidazione separata e immediata del TFR maturato durante il contratto a termine.

Ciò non significa, tuttavia, che le relative somme siano perdute. Le quote già maturate devono rimanere **integralmente acquisite alla posizione previdenziale** di ciascun lavoratore ed essere considerate nella prestazione che verrà liquidata alla prima effettiva interruzione dell'iscrizione previdenziale o alla definitiva cessazione dal servizio.

La mancanza di indicazioni ufficiali ha comprensibilmente determinato incertezza tra i dipendenti, alcuni dei quali temono che la mancata liquidazione immediata possa comportare la perdita o il mancato riconoscimento delle somme accantonate.

“Nemo locupletari potest cum aliena iactura”: nessuno può conseguire un vantaggio a danno del patrimonio altrui.



La **scrivente** chiede pertanto che l'Amministrazione, d'intesa con l'**INPS**, fornisca un chiarimento formale e uniforme sulla posizione del personale stabilizzato, confermando espressamente la **conservazione integrale delle quote di TFR maturate** durante il rapporto a tempo determinato e indicando le modalità con le quali tali somme saranno registrate, valorizzate e successivamente liquidate.

Si chiede inoltre che ogni dipendente possa verificare la corretta acquisizione della propria posizione previdenziale e che eventuali anomalie nella trasmissione dei dati siano tempestivamente sanate dagli uffici competenti.

Un'indicazione ufficiale consentirebbe di assicurare il personale, assicurare uniformità di comportamento tra gli uffici e prevenire l'insorgere di inutili controversie.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale
Dott. Mirko Manua